

COMUNE DI SUELLI
Provincia del Sud Sardegna

Sede: Piazza Municipio 1 – 09040 Suelli

tel.: 070.988015-37

E mail: tecnico.suelli@tiscali.it – Pec: protocollo.suelli@legalmail.it

p.iva: 01034550929 - c.f.: 80016870927

CIG: Z281E5C8B1

CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI 1 (UNO)

L'anno duemiladicia..... il giorno ventuno del mese di

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Sergio Cirina, nato a Suelli il 04.02.1952, CF: CRNSRG52B04I995T, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA 80018170920 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggudicatrice".

Il/La Sig., nato a il residente inCF:, nella sua qualità didell'impresa, Partita Iva:, con sede in, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore";

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrattare n. del del responsabile del servizio tecnico si stabiliva di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di **PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI 1 (UNO)** e si fissavano i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvando contestualmente i seguenti elaborati:
- progetto relazione tecnica
- piano economico finanziario
- il capitolato descrittivo e prestazionale
- allegato A – dichiarazione
- allegato B – dichiarazione di presa visione dei luoghi
- allegato C – offerta
- allegato D – patto d'integrità
- schema di contratto
- la gara è stata indetta con il criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con invito rivolto a tutte le ditte presenti e regolarmente iscritti sulla Piattaforma elettronica CAT SARDEGNA per la categoria corrispondente al servizio oggetto d'appalto;
- con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. in data
- è stato aggiudicato l'appalto del servizio, in via definitiva, all'impresa suddetta, per

 94996

l'importo di €, oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.000,00, il tutto al netto dell'I.V.A. del 22%;

- con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. in data, a seguito della verifica positiva dei requisiti a norma di legge, è stata resa efficace l'aggiudicazione disposta con la determinazione n. del.....;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida alla, Partita Iva:, con sede in, in

persona del suo Delegato che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di

PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI 1 (UNO), che dovrà essere eseguito nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti, nonché nel rispetto del capitolato descrittivo e prestazionale.

Art. 3 - Durata

Il contratto ha una durata di anni tre decorrenti dal..... al

Art. 4 - Proroga

1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente / appaltatore / affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

Art. 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n.
rilasciata dalla Società, agenzia di, per un importo di euro

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di lavoro.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 6 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A").

Art. 7 - Prezzo

Il corrispettivo dell'appalto viene fissato in €, oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.000,00, il tutto al netto dell'I.V.A. del 22%;

Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso

di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 9 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016, le prestazioni del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dalla normativa vigente in materia

Art. 10 - Pagamenti¹

1. I pagamenti saranno disposti mensilmente con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del

¹ Si rammenta quanto previsto dalla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 192/2012 in tema di pagamenti nei contratti pubblici. Si rinvia alla normativa menzionata per la tempistica nei pagamenti e la decorrenza degli interessi moratori

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed

il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai

punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione

aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

4. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF

03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Suelli – Settore Tecnico “codice univoco

ufficio” IPA: **3S7GOK** e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di

quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei

pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata

dall'appaltatore sulla fattura.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente

contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con

interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, attraverso la Polizza Assicurativa con massimale di € 3.000.000,00 a garanzia dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), € 2.500.000,00 per RCO e € 3.000.000,00 per RCC, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla attività svolta dal Gestore degli impianti per l'intera la durata del Contratto

Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;

2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 7 giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

Art. 14 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.

Art. 15 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal

ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si

obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto

di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali presenti nei locali comunali messi a disposizione

dell'appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra

l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto

delle prestazioni eseguite.

Art. 16 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo

economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo

contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di

accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui

al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di

approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio è quello di Cagliari.

Art. 17 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con

l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando

l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni presso il canile di riferimento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 18 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 19 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'[articolo 67](#) del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati

nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Articolo 22 – Anticipazione

1. Non sarà corrisposta anticipazione.

Art. 23 - Oneri, stipula e registrazione

1. Qualora si proceda alla registrazione del presente contratto sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

4. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

per l'Amministrazione Aggiudicatrice

per l'Appaltatore